

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023**

Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998.

LA RESPONSABILE DELL'AREA N. 1

Vista la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti “*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*” che all’articolo 11 istituisce il Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;

Visto l’art. 7 del D.L. 13 settembre 2004, n. 240 recante “*misure per favorire l’accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio*”, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo economico e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

Vista la Legge Regionale Toscana 2 gennaio 2019, n. 2;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30 marzo 2020, che nello specifico Allegato “A” individua e disciplina i criteri di riparto del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione previsto dall’art. 11 della legge n.431/98;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 206 dell’8 marzo 2021 recante “*Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della Legge 431/98 – Modifica criteri di erogazione delle risorse agli aventi diritto di cui alla DGR 402/2020*”, e n. 988 del 27/09/2021, recante “*Modifiche ed integrazioni all’allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 Criteri per l’accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11, L. 431/98*”;

Vista Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1168 del 09 ottobre 2023 avente ad oggetto “*Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Criteri per il riparto ai Comuni delle risorse regionali anno 2023 e modifiche ed integrazioni all’Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 – Criteri per l’accesso al Fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 L. 431/98*”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 24/10/2023;

Vista la propria determinazione n. 537/2023

RENDE NOTO

rende noto che a partire **dal giorno 25/10/2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 24/11/2023** sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2023, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.

Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l’anno 2023, a cui saranno destinati le somme dei finanziamenti regionali stabiliti dalla sopra citata deliberazione della Giunta Regionale Toscana secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti dalla normativa sopra richiamata e s.m.i.

ART. 1

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

A pena di esclusione possono partecipare al presente bando le persone che, alla data di pubblicazione e apertura dello stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. **Cittadinanza italiana**

Oppure

Cittadinanza di uno stato aderente all'Unione Europea

Oppure

Cittadini extracomunitari in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità

Qualora al momento della presentazione della domanda il cittadino sia in possesso di titolo di soggiorno scaduto, l'interessato può presentare ugualmente domanda allegando ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno posseduto o di nuovo titolo, che dovrà comunque essere presentato obbligatoriamente al Comune entro il termine del 31/01/2024 pena la perdita al diritto dell'eventuale contributo spettante ed erogabile.

2. **Residenza anagrafica** nel Comune di Subbiano, nell'immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo. La residenza anagrafica del richiedente deve corrispondere, alla data di apertura del bando, all'abitazione individuata nel contratto locativo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (ove successiva al 1° gennaio 2023).
3. **Titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo in cui il/la richiedente ha la residenza anagrafica** come indicato al punto 2). La domanda può essere presentata anche da un membro del nucleo familiare non intestatario del contratto, purché anagraficamente convivente con l'intestatario stesso. Il contratto deve essere regolarmente registrato o depositato per la registrazione e, se dovuto, in regola con il pagamento dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità. Tale imposta, se dovuta e non regolarizzata alla data di apertura del presente bando, potrà essere comunque regolarizzata prima della presentazione della domanda, entro il termine di chiusura del bando. Con riferimento a tale contratto, dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la Tassa Rifiuti (TARI).

Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica **con esclusione:**

- ✓ di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla LRT 96/1996;
- ✓ di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ✓ di immobili inseriti nella categoria catastale A/10;

La titolarità del contratto di locazione non è richiesta:

- ✓ nei casi di subentro nella titolarità del contratto previsti dalla legge;
- ✓ nel caso in cui il contratto sia sottoscritto direttamente dal Comune di Subbiano in base ad un accordo con i proprietari degli immobili (i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile).

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare, anche non direttamente intestatario del contratto, che comunque dovrà essere necessariamente intestato ad un altro componente del nucleo. Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo, anche nel caso in cui il contratto locativo sia intestato a più persone, residenti nello stesso alloggio. Qualora nell'alloggio risiedano più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Si precisa che il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato al netto degli oneri accessori – e da eventuali adeguamenti consentiti dalle norme vigenti – comunque riferito all'anno 2023.

4. **Assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Subbiano** (la distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI). L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico
5. **Assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento**, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla

dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

Le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - titolarità pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la indisponibilità giuridica (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1.1);
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.
6. **Valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00** (tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio dichiarato ai fini ISEE, al loro delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza).
7. **Valore del patrimonio complessivo** (mobiliare e immobiliare) risultante da dichiarazione ISEE non superiore ad € 40.000,00 fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5) e 6);
8. **Attestazione Indicatore della Situazione Economica (I.S.E./I.S.E.E.)** ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 da cui risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare inferiore o uguale ad € **32.048,52** e un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica equivalente) inferiore o uguale ad € **16.500,00** e rientrante entro i valori di seguito indicati:

Fascia A

- a) valore ISE inferiore o uguale a due pensioni minime INPS per l'anno 2023, corrispondenti a € 14.877,20;
- b) incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B

- a) valore I.S.E. compreso tra € 14.877,21 ed € 32.048,52;
- b) incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. non inferiore al 24%;
- c) valore I.S.E.E. non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G.R. n. 186/2016).

Per gli studenti universitari la dichiarazione I.S.E.E di riferimento è quella del soggetto a cui risultino fiscalmente a carico.

N.B. non verranno accolte dichiarazioni I.S.E./I.S.E.E. che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni.

9. **Possesso di un valore ISE** non inferiore al canone di locazione pagato, salvo le deroghe di cui all'art. 8 lett. b);
10. **Essere in regola** con il pagamento del canone di locazione per l'anno 2023;
11. **Non essere assegnatari** di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
L'assegnazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.
12. **Non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare**, di altro beneficio pubblico da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso arco temporale (compreso i contributi per morosità incolpevole).
Si precisa che il contributo di cui alla L. n. 431/98 è compatibile ma non cumulabile con la quota destinata all'affitto del Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. 28/01/2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28/03.2019 n. 26. Pertanto i Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.
13. **I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di apertura del bando, fatto salvo l'eventuale regolarizzazione dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità come specificato al punto 3. I requisiti devono inoltre permanere fino al 31 dicembre 2023 pena la decadenza dal beneficio.**

ART. 2 NUCLEO FAMILIARE

1. Ai fini del presente bando si considera “nucleo familiare” quello individuato ai fini dell’attestazione ISEE, ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii., composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
2. Nel caso in cui il nucleo familiare anagrafico sia mutato successivamente alla data di presentazione dell’ultima DSU per l’anno in corso, questa dovrà essere aggiornata sulla base della nuova conformazione familiare, entro la data di trasmissione della domanda.
3. **SI RICORDA CHE I CONIUGI FANNO SEMPRE PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANCHE QUANDO NON RISULTANO NELLO STESSO STATO DI FAMIGLIA, SALVO UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE O ALTRO PROCEDIMENTO IN CORSO; UNA SEMPLICE SEPARAZIONE DI FATTO NON COMPORTA LA DIVISIONE DEL NUCLEO.**

ART. 3 DOCUMENTAZIONE E MOTIVI DI INSANABILITÀ

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i. Il Comune di Subbiano effettuerà i dovuti controlli a norma dell’art. 71 del DPR 445/2000. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - copia documento d’identità valido del/della richiedente;
 - copia del permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente, in caso di cittadino/a straniero/a extra-comunitario/a o apolide, oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
 - copia integrale del contratto di affitto regolarmente registrato ed in regola con il pagamento dell’imposta di registrazione successiva alla prima annualità in corso di validità se dovuta. Nel caso in cui siano stipulati più contratti nel corso dell’anno riferiti ad alloggi diversi nel territorio del Comune di Subbiano e a mensilità diverse, è obbligatorio allegare tutti i contratti di locazione;
 - in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero, documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 1 punto 5 (*es.: sentenza di separazione/divorzio con assegnazione alloggio all’altro coniuge, provvedimento di pignoramento dell’alloggio, ecc..*);
 - in caso di valore ISE uguale a zero o comunque di importo inferiore al canone di locazione pagato, dovranno essere dichiarate, in sede di domanda, le condizioni attestanti la disponibilità in capo al nucleo familiare, di risorse finanziarie pari o superiori al canone di locazione effettivamente pagato. Nel caso in cui si dichiara di ricevere un sostegno economico da parte di soggetti terzi/persone fisiche, dovrà essere compilato e sottoscritto da parte del soggetto terzo che fornisce aiuto, apposito spazio presente nel modulo di domanda, allegando altresì copia del documento di identità;
 - fotocopia o stampa del codice Iban.
3. Saranno dichiarate **inammissibili e non sanabili** in sede di opposizione le domande che:
 - a) non saranno pervenute entro il termine di scadenza previsto dal bando;
 - b) non saranno redatte sul modulo appositamente predisposto e relativo all’annualità 2023;
 - c) non saranno debitamente sottoscritte in calce e corredate della fotocopia del documento di identità, in corso di validità, dell’intestatario della domanda.
4. Le persone aventi diritto, inserite nella graduatoria definitiva, dovranno presentare entro il termine perentorio del **31 gennaio 2024** tutta la necessaria e idonea documentazione prevista all’art. 8. In mancanza di tale condizione non verrà erogato l’eventuale contributo spettante con conseguente decadenza dalla graduatoria ovvero decadenza dal diritto al beneficio eventualmente maturato.

ART. 4 TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, corredata da copia del documento di identità e degli altri allegati richiesti, potrà essere
 - consegnata a mano all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Subbiano Via Garibaldi, 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e il martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:30, previo appuntamento telefonico al n. 0575421745 o scrivendo all’indirizzo mail: alessandra.conti@comune.subbiano.ar.it

2. In alternativa, la domanda può essere:
 - trasmessa per via telematica (mediante PEC, all'indirizzo c.subbiano@postacert.toscana.it specificando nell'oggetto "Contributo canone di locazione 2023 Comune di Subbiano").
3. ***L'istanza dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24/11/2023.***
4. Il bando e il modulo di domanda saranno consultabili e scaricabili altresì dal sito Internet del Comune di Subbiano: www.comune.subbiano.ar.it.
5. ***Il Comune non risponde per le domande non pervenute o pervenute fuori termine, a causa di disguidi di qualunque genere.***
6. In caso di necessità di informazioni è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali al numero di telefono 0575.421745 o 0575.421743.
7. La sottoscrizione della domanda include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018).

ART. 5

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. L'Ufficio Servizi Sociali procede all'istruttoria delle domande delle persone concorrenti verificandone la completezza e la regolarità; altresì provvede alla formazione della graduatoria sulla base della percentuale di incidenza canone/ISE come disposto dalla D.G.R. Toscana n. 402/2020 e s.m.i.
2. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo, è quella risultante dall'attestazione ISE/ISEE relativa al nucleo familiare, determinata ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5 del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii.
3. Il valore ISEE non deve superare l'importo di € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G.R. n. 186/2016) e non superare il valore ISE di € 32.048,52. ***In caso di valore ISEE superiore a € 16.500,00 oppure ISE superiore a € 32.048,52 la domanda non verrà accolta.*** Nel caso in cui il valore ISE e ISEE rientri nei limiti di cui al presente bando, verranno esclusi i nuclei in fascia A con un'incidenza canone annuo sul valore ISE inferiore al 14% e i nuclei in fascia B con un'incidenza canone annuo sul valore ISE inferiore al 24%.
4. I soggetti ammessi in graduatoria saranno suddivisi nelle seguenti fasce:
 - **Fascia "A":**
 - ✓ Valore ISE inferiore o uguale a due pensioni minime INPS per l'anno 2023, corrispondenti a € 14.877,20
 - ✓ Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.
 - **Fascia "B":**
 - ✓ Valore ISE superiore o uguale ad € 14.877,21 e inferiore o uguale ad € 32.048,52 per l'anno 2023.
 - ✓ Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. non inferiore al 24%.
 - ✓ valore I.S.E.E. non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G.R. n. 186/2016).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B sono riconosciuti i seguenti punteggi di priorità per la formazione della graduatoria:
 - a) nucleo familiare composto da soli anziani (ultra 65enni alla data di presentazione della domanda) = ***punti 1***
 - b) presenza nel nucleo familiare di uno o più persone con disabilità grave, ai sensi della legge 104/92, o affetti da invalidità e/o menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 = ***punti 1***
 - c) nucleo familiare monogenitoriale con uno o più figli minori a carico = ***punti 1***

I punteggi delle categorie a) e c) non sono tra loro cumulabili. Il punteggio della categoria b) è cumulabile con quelli delle categorie a) e c).

Il punteggio della categoria c) non è assegnato, qualora nel nucleo monogenitoriale siano presenti, oltre al minore, anche altri soggetti maggiorenni, oltre il genitore singolo.

Le situazioni che hanno dato luogo a punteggi di priorità saranno sottoposte a verifica di permanenza al momento dell'erogazione del contributo.
6. Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria verrà usato il seguente criterio:
 - i cittadini collocati in Fascia A hanno priorità rispetto ai cittadini collocati in Fascia B;
 - all'interno di ogni fascia le domande sono ordinate secondo il punteggio di priorità ottenuto e in caso ottengono uguale punteggio di priorità sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/valore ISE in maniera decrescente;

- a seguire sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l'attribuzione di punteggio di priorità, secondo le percentuali di incidenza canone/valore I.S.E. in maniera decrescente;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/valore I.S.E. si procederà mediante sorteggio.

ART. 6

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. **Formazione della graduatoria provvisoria.** L'Ufficio Servizi Sociali procede all'istruttoria delle domande presentate secondo i criteri di cui al precedente articolo e provvede alla formazione della graduatoria provvisoria composta dall'elenco delle domande ammissibili divise in fascia A) e fascia B) e dall'elenco delle domande non ammissibili.
2. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, con l'omissione dei dati personali delle persone beneficiarie e individuazione delle stesse mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda. A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e per 15 giorni consecutivi, potranno essere presentate eventuali richieste di riesame da parte dei/delle partecipanti, purché riferite a situazioni esistenti alla data di scadenza prevista dal bando e segnalate nel modulo di domanda. Le richieste di riesame dovranno essere trasmesse in carta libera nelle seguenti modalità: invio via Pec all'indirizzo c.subbiano@postacert.toscana.it oppure rivolgendosi all'Ufficio Servizi Sociali sito in Via Verdi, 9 – 52010 Subbiano (AR).
3. **Formazione della graduatoria definitiva.** L'ufficio Servizi Sociali provvede all'esame richieste di riesame eventualmente trasmesse nei tempi utili, e formula la graduatoria definitiva composta dall'elenco delle domande ammissibili divise in fascia A) e fascia B), e dall'elenco delle domande escluse.
4. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, nei termini di legge, ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso amministrativo al Presidente della repubblica.
5. **Modalità di pubblicazione delle graduatorie.** Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Subbiano **NON INOLTRErà** comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva. I rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line (accessibile dal sito internet del Comune) con omissione dei dati personali delle persone beneficiarie e individuazione delle stesse mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda. Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti sarà data ampia informazione sulla home page del sito istituzionale.
6. Le graduatorie (provvisoria e definitiva) complete dei dati personali potranno essere consultate, con accesso agli atti istruttori qualora richiesto dagli interessati nelle forme di legge, presso l'Ufficio Servizi Sociali sito in Via Garibaldi, 1 – 52010 Subbiano (AR), previo appuntamento.
7. **Gli aventi diritto inseriti nella graduatoria, dovranno presentare al Servizio Sociale del Comune di Subbiano entro il termine perentorio del 31 gennaio 2024 tutta la necessaria ed idonea documentazione prevista all'art. 8 del presente Bando. In mancanza di tale condizione non verrà erogato l'eventuale contributo spettante con conseguente decadenza dalla graduatoria ovvero decadenza dal diritto al beneficio eventualmente maturato.**

ART. 7

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate a ciascun Comune dalla Regione Toscana applicando il seguente ordine di priorità:
2. L'entità del **contributo teorico** è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., risultante dall'attestazione ISEE, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, così calcolato:
 - a. per i nuclei con valore ISE inferiore a due pensioni minime Inps (**Fascia A**), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00; *Rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 14% del valore I.S.E.*
 - b. per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime Inps (**Fascia B**), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% per un importo massimo arrotondato di euro 2.325,00; *Rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 24% del valore I.S.E.*
3. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2023 o, dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, fino al 31 dicembre 2023 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi con contestuale corrispondenza della residenza anagrafica.

4. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate secondo le disposizioni di cui all'art. 8.
5. In caso di contratto cointestato a due o più persone facenti parti di distinti nuclei familiari anagrafici, a fronte di presentazione di autonome domande per la quota del canone annuale di spettanza, la somma dei contributi eventualmente erogabili sul singolo contratto cointestato, non potrà superare comunque l'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza nel caso in cui le domande appartengano alla medesima fascia. Nell'ipotesi che tali domande risultino collocate in fasce diverse (A e B), il limite del singolo contributo erogabile, sarà pari all'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza della singola domanda, diviso per il numero dei cointestatari del contratto in oggetto.
6. In caso di risorse finanziarie non sufficienti a corrispondere il contributo a tutti gli utenti collocati in Fascia A, il Comune di Subbiano potrà determinare l'erogazione di percentuali diverse dal 100% del contributo teorico spettante, allo scopo di ridistribuire le risorse tra il maggior numero di utenti. Laddove le risorse lo consentano, applicherà lo stesso criterio per la distribuzione di quanto eventualmente spettante agli utenti collocati in fascia B.
7. Il Comune provvede pertanto alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, qualora le risorse non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno teorico saranno applicati i seguenti criteri:
 - sarà applicata una riduzione percentuale decrescente dalla prima persona in graduatoria fino all'ultima di quella fascia;
 - in via prioritaria sarà liquidato il contributo alle persone in fascia A e, se la disponibilità di risorse lo consente, anche alle persone in fascia B.
8. L'erogazione del contributo *non potrà mai in ogni caso essere inferiore ad € 200,00* (corrispondente ad una quota mensile pari ad € 16,66).
9. *La collocazione nella graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.*
10. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio, pertanto il contributo sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data di consegna dello stesso.

ART. 8

MODALITA' E ONERI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Si avvisa che a seguito dell'entrata in vigore della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modifiche, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, le Pubbliche Amministrazioni per pagamenti di qualsiasi emolumento e a chiunque destinato per importi pari o superiori ad Euro 1.000,00 devono utilizzare solo ed esclusivamente strumenti di pagamento elettronici ovvero non potranno essere effettuati pagamenti tramite riscossione diretta presso gli sportelli della Tesoreria comunale, ma solo tramite bonifico su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al beneficiario oppure tramite assegno circolare con spese a carico del beneficiario. Per tale motivo il/la richiedente dovrà indicare nel modulo di domanda il codice IBAN di un proprio conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo e allegare alla domanda la fotocopia del codice Iban con intestazione del conto corrente.
2. Il contributo è erogato successivamente alla verifica dei requisiti previsti e degli avvenuti pagamenti del canone di affitto. Gli aventi diritto collocati in graduatoria sono pertanto tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale, **entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2024**, la seguente documentazione, previo appuntamento con l'Ufficio Servizi Sociali (tel. 0575.421745):
 - a) **RICEVUTE DI PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2023 DEBITAMENTE COMPILATE, SOTTOSCRITTE E BOLLATE A NORMA DI LEGGE.** Le ricevute, da produrre in originale o copia conforme, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati:
 - nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento,
 - importo
 - causale del pagamento, periodo di riferimento (mese/mesi, anno) cui si riferisce il versamento
 - ubicazione dell'immobile
 - firma leggibile del ricevente.

In alternativa l'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (*corredata da fotocopia del suo documento d'identità*) attestante il regolare pagamento dell'affitto per l'anno 2023 e con indicazione dei mesi pagati ed il relativo importo complessivo corrisposto dal locatario.

Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari anche online o dei versamenti postali, contenenti tassativamente i necessari dati identificativi.

In caso di presentazione della documentazione di cui sopra in forma incompleta o irregolare, non sarà possibile procedere alla emissione del mandato di pagamento per la quota parte del contributo erogabile.

b) NEL CASO IN CUI NEL MODULO DI DOMANDA SIA STATO DICHIARATO UN VALORE I.S.E. PARI A ZERO O INFERIORE AL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE REGOLARMENTE PAGATO, l'erogazione del contributo sarà possibile soltanto in presenza di una o più delle seguenti dichiarazioni attestanti la disponibilità, in capo al nucleo familiare, di risorse finanziarie pari o superiori al canone effettivamente pagato nell'anno 2023:

- dichiarazione di essere stati beneficiari nel corso dell'anno 2023, di forme di sostegno economico da parte dei Servizi Sociali del Comune con indicazione delle somme effettivamente percepite (la verifica del sostegno economico ricevuto verrà effettuata d'Ufficio);
- autocertificazione circa le fonti accertabili di sostentamento percepite nell'anno 2023 con specificazione della tipologia della fonte e dell'importo o degli importi percepiti. Qualora si dichiara di ricevere sostegno economico da parte di persone fisiche (figli, genitori, parenti, amici), dovrà essere compilato apposito spazio del modulo di domanda in sede di presentazione della stessa, dovrà inoltre essere prodotta entro il termine del 31.01.2024, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando gli appositi moduli predisposti dagli uffici comunali) corredata da fotocopia di documento d'identità, resa dal soggetto che presta aiuto economico, con specificato sia l'importo mensile del sostegno effettuato a titolo di mera liberalità, sia il numero di mensilità erogate. La dichiarazione **dovrà essere corredata da copia dei bonifici bancari o altra modalità di pagamento tracciabile, attestanti l'effettivo versamento delle somme.** La mancata presentazione di questa dichiarazione entro il termine del 31.01.2024, farà venir meno il possesso del requisito previsto dall'art. 1, comma 9, con conseguente decadenza dalla graduatoria. Non potranno essere accolte le dichiarazioni sostitutive prodotte da cittadini stranieri residenti in Paesi esteri non UE.
- dichiarazione di aver disposto, nel corso dell'anno 2023 di risorse finanziarie dovute al recepimento di entrate non rilevanti ai fini I.S.E.E. con indicazione della specifica tipologia di entrata e degli importi percepiti;
- dichiarazione di disporre di redditi non rilevati nell'attestazione I.S.E.E. in quanto percepiti successivamente ai termini temporali di riferimento dell'attestazione medesima ovvero percepiti nel corso dell'anno 2022. All'uopo dovranno essere indicati la tipologia di reddito e l'importo netto percepito.

c) IN CASO DI MOROSITÀ: dichiarazione del proprietario, prodotta in originale e corredata da fotocopia del suo documento di identità, che attesti la propria disponibilità a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale della morosità (L. 269/04) e di aver rinunciato ad attivare procedura di sfratto per morosità riferita all'anno 2023. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge 431/98 modificato con Legge 269/2004).

d) SE DOVUTO: l'eventuale rinnovo del contratto e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della cedolare secca).

e) NEL CASO DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO IN POSSESSO DI TITOLO DI SOGGIORNO SCADUTO NEL CORSO DELL'ANNO 2023, PRESENTAZIONE DEL RINNOVO DEL TITOLO DI SOGGIORNO POSSEDUTO O DI NUOVO TITOLO.

3. In assenza di presentazione entro il termine perentorio del 31/01/2024 della documentazione sopra richiesta, il contributo non potrà essere erogato né l'interessato potrà essere riammesso nei termini, né l'Ente provvederà ad inoltrare avvisi.

**ART. 9
CASI PARTICOLARI**

1. **Decesso del richiedente.** In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, sarà assegnato agli eredi, purché gli stessi ne facciano specifica richiesta, trasmettendo idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti lo stato giuridico di eredi, fatto salvo l'obbligo di trasmissione delle ricevute di pagamento fino alla data del decesso del richiedente nei termini di cui al precedente articolo.
2. **Cambio di residenza.** Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito, nel corso dell'anno 2023, la propria residenza in un altro alloggio situato nel Comune di Subbiano, il contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità sarà valutato tenendo conto dell'incidenza ottenuta dalla somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi, rispetto all'I.S.E. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
In caso di trasferimento in altro Comune diverso da quello di residenza al momento del bando sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. Qualora si verificassero tali situazioni il soggetto richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune di Subbiano.

ART. 10 CONTROLLI E SANZIONI

1. L'elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti.
2. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 11 co 6 del DPCM n. 159/2013, il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai/dalle partecipanti.
3. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.
4. Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione, agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai regolamenti comunali.

ART. 11 NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020, integrata e modificata con Delibere G.R.T. 206 del 08/03/2021, n. 988 del 27/09/2021 e n. 1169 del 09/10/2023.

Art. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento la dott.ssa Arianna Peluzzi Responsabile dell'U.O. n. 1.
2. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici 0575-421743/421745, e-mail: alessandra.conti@comune.subbiano.ar.it

Subbiano, lì 25/10/2023

La Responsabile dell'area I
dr.ssa Arianna Peluzzi